



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia e Consob.](#) Pubblicato il riparto di competenze tra le due Autorità di Vigilanza nell'applicazione del MiCAR
- [Banca d'Italia.](#) Pubblicati i chiarimenti sulle segnalazioni OICR dopo le modifiche apportate dalla Legge Capitali
- [BCE.](#) Modifica alle segnalazioni sui fondi di investimento

ALTRE NOTIZIE

- [UIF.](#) Pubblicati i dati sull'antiriciclaggio del primo semestre
- [ESAs.](#) Pubblicata la relazione annuale su SFDR e informativa PAI
- [Banca d'Italia e Consob.](#) Le Autorità si conformano a ESMA sulla nomenclatura ESG dei fondi



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia e Consob. Pubblicato il riparto di competenze tra le due Autorità di Vigilanza nell'applicazione del MiCAR

Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato un documento che riepiloga a fini informativi le competenze delle due Autorità per quanto concerne l'applicazione della nuova disciplina.

Le competenze della Banca d'Italia e della Consob in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (**MiCAR**).

Ulteriori competenze della Banca d'Italia sono previste dal decreto legislativo di adeguamento del Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività (c.d. *Transfer of Funds Regulation recast - TFR recast*), approvato **in esame preliminare** dal Consiglio dei Ministri in data **29 Ottobre 2024**.

In particolare, il Regolamento TFR-*recast*:

- estende ai trasferimenti in cripto-attività l'obbligo (già in vigore per quelli in valuta legale) di corredare i messaggi di pagamento con i dati relativi all'ordinante e al beneficiario, al fine di garantire la loro tracciabilità e l'individuazione di eventuali transazioni sospette;
- modifica la IV Direttiva *Anti-Money Laundering* (AML) per includere i CASP (*crypto-asset service provider*) tra gli intermediari finanziari e quindi assoggettarli ai più intensi controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) previsti per questa categoria di soggetti obbligati.

Nel documento di riepilogo sono richiamate le competenze della Banca d'Italia:

- **di vigilanza prudenziale e gestione delle crisi**, con riferimento agli emittenti di token collegati ad attività (ART), agli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP);
- **di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti** e tutela dei possessori di EMT con riferimento agli emittenti di tali cripto-attività;
- **di vigilanza per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** con riferimento ai CASP e agli intermediari bancari e finanziari che agiscano come emittenti di ART e EMT;
- **di *product intervention* sugli EMT** nonché - quando necessario per assicurare la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario - **sugli ART e sulle cripto-attività diverse dagli EMT e dagli ART** (cd. *crypto other-than*). Si richiamano inoltre le competenze esclusive della Banca d'Italia relative alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del TUB.

Analogamente, nel documento sono indicate anche le competenze attribuite alla Consob:

- **di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti**, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei possessori di cripto-attività/clienti, con riferimento agli emittenti di ART e ai CASP;



- di **vigilanza sui requisiti previsti dal MiCAR**, relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione;
- di **vigilanza in materia di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di *crypto other-than***;
- di ***product intervention* sugli ART e sulle *crypto other-than***, quando necessario per assicurare la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività;
- in **tema di prevenzione e divieto degli abusi di mercato** relativi alle cripto-attività;
- in tema di contrasto alla prestazione di servizi su cripto-attività senza autorizzazione e di offerta di *crypto other-than* in **assenza di *white paper*** notificato.

[\[clicca qui\]](#)

[Banca d'Italia. Pubblicati i chiarimenti sulle segnalazioni OICR dopo le modifiche apportate dalla Legge Capitali](#)

Banca d'Italia ha pubblicato dei **chiarimenti** in relazione alle **segnalazioni statistiche e di vigilanza** per gli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)**, in seguito alle **modifiche al TUF** apportate dalla Legge Capitali.

La Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (c.d. **Legge Capitali**), ha infatti modificato il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**), introducendo **misure di semplificazione** del regime di vigilanza sulle **SICAV e SICAF in gestione esterna**.

In particolare:

- l'art. 16, comma 3 della Legge Capitali ha disposto che la Banca d'Italia **cancelli tali società dall'albo** di cui all'art. 35-ter del TUF. In attuazione di tale disposizione, la Banca d'Italia ha cancellato dall'albo le SICAV e SICAF in gestione esterna, con decorrenza dal 27 settembre 2024;
- l'art. 38, comma 6, del TUF, dispone inoltre che il **gestore esterno sia responsabile** del rispetto da parte delle SICAV/SICAF gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del TUF.

In tale ambito, ai fini delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che le segnalazioni delle suddette SICAV/SICAF dovranno, a far tempo dalla data contabile riferita al **31 dicembre 2024** (prima data di riferimento delle segnalazioni di tali soggetti successiva alla loro cancellazione dall'albo), essere effettuate dal gestore esterno, in analogia con quanto già avviene per i fondi comuni di investimento gestiti.

Viene inoltre meno per i medesimi intermediari l'obbligo di invio dei dati della Sezione II, Parte Prima, della Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", attualmente costituito unicamente dalla voce segnaletica "Capitale minimo richiesto per l'autorizzazione" (codice voce: 5037500) della base informativa "T2" (Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR).

Ai fini delle frequenze segnaletiche e dei termini di inoltro delle segnalazioni per i gestori esterni trovano applicazione le previsioni già oggi applicate per le attività da essi gestite. In particolare:



- i gestori esterni che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35-undecies del TUF (c.d. "gestori sotto soglia") effettueranno le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF sotto soglia indicati nelle "Avvertenze Generali" della Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio";
- i gestori esterni diversi da quelli di cui al punto precedente effettueranno le segnalazioni per conto delle SICAV/SICAF da essi gestite con le frequenze e i termini di invio previsti per le SICAV/SICAF diverse da quelle sotto soglia, indicati nelle "Avvertenze Generali" della Circolare n. 189.

Banca d'Italia assicura, infine, che **tali precisazioni saranno recepite nelle disposizioni segnaletiche** (Circolare n. 189 e Circolare n. 154) alla **prima occasione utile**.

[\[clicca qui\]](#)

[BCE. Modifica alle segnalazioni sui fondi di investimento](#)

E' stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** dell'Unione Europea l'**indirizzo (UE) 2024/2798** della Banca centrale europea (BCE) del 10 ottobre 2024, che modifica il precedente indirizzo (UE) 2021/831 dell'Autorità relativamente alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, **con specifico riferimento alle segnalazioni sui fondi di investimento**.

In particolare, l'indirizzo dell'Autorità sottolinea la necessità di aggiornare le norme comuni per la raccolta e il trattamento delle informazioni statistiche sui fondi di investimento da parte delle banche centrali nazionali (BCN), alla luce del fatto che, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea relativo alle statistiche sui fondi di investimento, i fondi di investimento saranno soggetti a obblighi di segnalazione statistica nuovi e modificati a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2025.

L' Eurosystema deve, pertanto, avvalersi di statistiche su attività e passività dei singoli fondi di investimento raccolte in conformità al Regolamento (UE) 2024/1988 per svolgere analisi efficaci ai fini della politica monetaria, della stabilità finanziaria e della politica macroprudenziale. A tali fini, il settore dei fondi di investimento dell'area dell'euro ha acquisito maggiore importanza negli ultimi anni e i dati relativi ai singoli fondi di investimento consentono al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di effettuare analisi del settore più avanzate.

Le BCN sono, inoltre, tenute a segnalare alla BCE le necessarie informazioni statistiche sui singoli fondi di investimento, dato che attualmente quest'ultime sono tenute a segnalare alla BCE le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da taluni intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF).

Inoltre, poiché informazioni statistiche simili su tali soggetti sono segnalate dalle BCN alla BCE ai sensi dell'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea a seguito della sua modifica nel 2021, le BCN non saranno più tenute a segnalare informazioni statistiche sugli AIF ai sensi dell'indirizzo (UE) 2021/831, in modo da ridurre il loro onere di segnalazione.

Allo stesso modo, non si ritiene più necessario che la BCE raccolga informazioni statistiche sulle controparti centrali (*central counterparties*, CCP) al fine di confermare le correzioni effettuate negli aggregati monetari e nelle contropartite



per i prestiti delle IFM (Istituzione finanziaria e monetaria) alle controparti centrali e i depositi presso le IFM da parte delle controparti centrali.

Infine, è da ritenersi cessata la segnalazione periodica di tali informazioni statistiche ai sensi dell'indirizzo (UE) 2021/831.

[\[clicca qui\]](#)

ALTRE NOTIZIE

[UIF. Pubblicati i dati sull'antiriciclaggio del primo semestre](#)

L'Ufficio di Informazione Finanziaria (**UIF**) ha pubblicato i dati sull'antiriciclaggio del primo semestre 2024, inclusi nella Collana Quaderni dell'Antiriciclaggio, filone Statistiche.

In particolare:

- nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti (rispettivamente +3,3% e +1,5%);
- le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF nel primo semestre del 2024 riguardano 22,1 milioni di operazioni per complessivi 118,1 miliardi di euro, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5,1%);
- il valore dell'oro scambiato nel semestre registra un forte incremento (+42,4% rispetto allo stesso periodo nel 2023 e +47,1% rispetto al secondo semestre del 2023);
- gli accertamenti ispettivi avviati dall'Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori;
- per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU (*Financial Intelligence Units*) estere, l'UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere;
- lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni *cross-border* ricevute da FIU della UE e di quelle trasmesse dall' UIF.

[\[clicca qui\]](#)

[ESAs. Pubblicata la relazione annuale su SFDR e informativa PAI](#)

Le **ESAs** (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato la relazione annuale sull'informativa sui principali impatti negativi (*Principal Adverse Impact - PAI*) ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (**SFDR**).

La relazione valuta le informazioni sui principali impatti negativi sia a livello di entità che di prodotto ai sensi dell'SFDR.



Tali informazioni mirano a mostrare l'impatto negativo degli investimenti delle istituzioni finanziarie sull'ambiente e sulle persone e le azioni intraprese da gestori patrimoniali, assicuratori, società di investimento, banche e fondi pensione per mitigarlo.

I risultati mostrano che le istituzioni finanziarie hanno migliorato l'accessibilità delle loro informazioni PAI. Si sono registrati progressi positivi anche per quanto riguarda la qualità delle informazioni divulgate dai prodotti finanziari e, in generale, la qualità delle dichiarazioni PAI.

Alcune Autorità nazionali competenti (**ANC**) hanno inoltre segnalato lievi miglioramenti nell'osservanza dell'informativa SFDR nei loro mercati nazionali.

In prospettiva, la relazione contiene raccomandazioni alle ANC per garantire una vigilanza convergente sulle pratiche dei partecipanti ai mercati finanziari e alla Commissione europea per una valutazione completa dell'SFDR.

In particolare, le ESAs raccomandano:

- **lo sviluppo di strumenti *Sup Tech***: l'uso di strumenti *Sup Tech* potrebbe supportare le ANC nelle future indagini di mercato;
- **la comunicazione delle aspettative di vigilanza con i partecipanti al mercato finanziario**: le ESAs invitano le ANC a continuare a comunicare le loro aspettative prima delle scadenze chiave (ad esempio il 30 giugno);
- **la comunicazione esterna**: comunicazioni regolari sotto forma di "*Dear CEO letters*", documenti di orientamento per la vigilanza e impegno con i partecipanti al mercato attraverso indagini regolari e *workshop* con il settore;
- **la comunicazione interna**: ribadire l'importanza della finanza sostenibile anche a livello interno, compiendo uno sforzo consapevole per aumentare le risorse e le conoscenze sul tema;
- **una vigilanza quotidiana**: continuare a inserire la valutazione dell'informativa sulle PAI tra gli approcci di vigilanza delle Autorità nazionali garanti della concorrenza;
- **i controlli sulla composizione degli investimenti**: le Autorità di vigilanza europee invitano le Autorità nazionali di vigilanza, laddove le informazioni sugli strumenti finanziari di investimento possano presentare discrepanze con gli investimenti sottostanti, a verificare sempre più spesso le informazioni sugli strumenti finanziari di investimento basandosi sugli investimenti effettivi e sulle informazioni sull'impatto negativo fornite dalle società sottostanti.

Le Autorità di vigilanza europee hanno inoltre elaborato una panoramica delle buone prassi relative alla collocazione, alla chiarezza e alla complessità dell'informativa sulla base di un'indagine condotta presso le Autorità nazionali garanti della concorrenza.

[\[clicca qui\]](#)

[Banca d'Italia e Consob. Le Autorità si conformano a ESMA sulla nomenclatura ESG dei fondi](#)

Consob e Banca d'Italia, rispettivamente con Avviso Consob del 29 ottobre 2024 e con Nota Banca d'Italia n. 43 del 30 ottobre 2024, hanno comunicato ad ESMA la volontà di conformarsi agli "Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi", integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.



Gli Orientamenti specificano alcuni criteri per poter utilizzare nel nome degli OICR termini correlati alla sostenibilità, all'ambiente, alla transizione economica, a tematiche sociali o di *governance*.

In particolare, le Autorità precisano che:

- i destinatari degli Orientamenti sono i gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF);
- gli Orientamenti si applicano dal **21 novembre 2024** con riferimento agli OICR istituiti a partire da tale data. Per gli OICR istituiti prima di tale data, invece, i gestori hanno a disposizione un periodo transitorio di sei mesi (che si conclude il **21 maggio 2025**) per conformarsi;

Inoltre, le disposizioni di riferimento interessate da tali Orientamenti risultano essere:

- l'articolo 14, comma 1, della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) e articolo 12, comma 1, della Direttiva 2011/61/UE (Direttiva AIFM);
- l'articolo 35-decies, comma 1, lett. a), del TUF;
- l'art. 97 del Regolamento Intermediari della CONSOB;
- il Titolo III, Capitolo I e Titolo V, Capitolo I del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

[Avviso Consob]

[Nota Banca d'Italia]

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

